



# COMUNE DI SAN FERDINANDO

Città Metropolitana di Reggio Calabria

## **REGOLAMENTO DI DISCIPLINA ED UTILIZZO DEGLI ARENILI, DELLE SPIAGGE E DELLE ATTIVITÀ' BALNEARI.**

Deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 29.07.2022

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n.32 del 30.09.2025

Art.1 - FUNZIONI DELEGATE Art. 2 - FINALITA'

Art. 3 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 4 - AUTORIZZAZIONI ALLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE Art. 5 - STAGIONE BALNEARE

Art. 6 - PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE

Art. 7 - ACCESSO SULLA SPIAGGIA DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE E DEI CANI Art. 8 - PROLUNGAMENTO DELLE VIE DI ACCESSO AL MARE

Art. 9 - DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STRUTTURE BALNEARI Art. 10 - PUBBLICITA' SUL DEMANIO MAR ITTIMO

Art. 11 - DISCIPLINA PARTICOLARE PER GLI STABILIMENTI BALNEARI

Art. 12 - DISCIPLINA DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE DEMANIALI MARITTIME E NEGLI STABILIMENTI BALNEARI

Art.13 -UNITA' DA DIPORTO

Art. 14 - ATTRACCHI, ORMEGGI, ANCORAGGI E CORRIDOI ART. 15 - ATTIVITA' DI VIGILANZA

Art. 16 - SANZIONI

Art. 17 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Art.18 - SANZIONI

Art.19 - ABROGAZIONI

## **Art.1**

### **FUNZIONI DELEGATE**

1. Il Comune esercita le funzioni amministrative conferitegli per delega dalla Regione Calabria con legge 17/2005 per le stesse finalità e con gli stessi limiti con i quali la stessa Regione le ha esercitate in virtù dell'art.59 del d.P.R. 24 Luglio 1977 n.616 il quale recita testualmente: "Sono delegate alla Regione le funzioni amministrative sul litorale marittimo, sulle aree demaniali immediatamente prospicienti, sulle aree del demanio lacuale e fluviale , quando l'utilizzazione prevista abbia finalità turistiche ricreative. Sono escluse dalla delega lefunzioni esercitate dagli organi dello Stato e alle esigenze della navigazione marittima."
2. Il Comune esercita le funzioni delegate secondo i principi della buona amministrazione nel perseguimento degli interessi pubblici e collettivi e nel rispetto delle caratteristiche storico- ambientali del Comune.

## **Art. 2**

### **FINALITA'**

1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzo dell'arenile, della spiaggia e l'attività balneare e va ad interfacciarsi con i provvedimenti emanati dalla Capitaneria di Porto di Gioia Tauro.

## **Art.3**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

1. . Gli stabilimenti balneari sono imprese turistiche attrezzate prevalentemente per la balneazione con cabine, spogliatoi, servizi igienici e docce ai sensi della legge Regionale 21 dicembre 2005, n.17 e s.m.i..
2. Gli stabilimenti balneari possono altresì essere dotati di altri impianti e attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande e per l'esercizio delle attività connesse alla balneazione , le attività sportive e la ricreazione purché in possesso delle relative autorizzazioni ove necessarie.

## **Art.4**

### **AUTORIZZAZIONI ALLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

1. Congiuntamente con l'esercizio dello stabilimento balneare può essere esercitata attività di somministrazione di alimenti e bevande, svolta secondo la normativa vigente.
2. Le attività di somministrazione di .alimenti e bevande svolte sulle spiagge nell'ambito di manifestazioni temporanee, fiere o sagre organizzate dall'ente o da terzi , ai sensi dell'art.41 del D.L. 9 febbraio 2012, n.5, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, sono esercitate mediante SCIA da presentare al Comune e non sono soggette al possesso dei requisiti professionali ma soltanto dei requisiti morali previsti dall'art.71 del D. Lgs. n . 59 del 26.1 1.2010 e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

## **Art. 5**

### **STAGIONE BALNEARE**

1. La stagione balneare si intende compresa tra il 1° maggio ed il 30 ottobre.
2. Durante questo periodo, congiuntamente con l'esercizio degli stabilimenti balneari, dovranno essere attivati e mantenuti i servizi di salvataggio con gli orari e le modalità stabilite dalla Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Gioia Tauro.
3. Prima e dopo il periodo indicato al comma 1 gli stabilimenti balneari possono rimanere aperti con l'osservanza delle prescrizioni emanate dalla Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Gioia Tauro.
4. In tutte le aree del demanio marittimo o ad esse collegate, ove si svolgono attività marittime e/o balneari, devono essere tenute esposte al pubblico, agli ingressi, in luogo ben visibile e per tutta la durata della stagione balneare, copia del presente Regolamento nonché l'Ordinanza emanata dalla Capitaneria di Porto di Gioia Tauro.

## **Art. 6**

### **PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE**

1. Sulle spiagge comprese nel Comune di San Ferdinando

E' VIETATO:

- a) allanciare e varare unità nautiche di qualsiasi genere ad eccezione di quelle destinate alle operazioni di assistenza e salvataggio nonché nei lidi e stabilimenti appositamente attrezzati con idonei corridoi delimitati e secondo le prescrizioni imposte dalla Capitaneria di Porto e dal vigente Codice della Navigazione;
- b) lasciare unità in sosta qualora ciò comporti intralcio al sicuro svolgimento dell'attività balneare, ad eccezione di quelle destinate alle operazioni di assistenza e salvataggio;
- c) lasciare, oltre il tramonto, sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie e sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate;
- d) occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli ecc., nonché con mezzi nautici, le aree in concessione, appositamente attrezzate e riservate ai clienti degli stessi stabilimenti balneari, e i tratti non in concessione corrispondenti ai prolungamenti delle vie di accesso al mare. E' vietato occupare con ombrelloni, sdraio, sgabelli, teli e simili, nonché con mezzi nautici, ad eccezione di quelli di soccorso, la fascia di mt. 5,00 dalla battigia destinata esclusivamente al libero transito, con divieto di permanenza;
- e) campeggiare;
- f) transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati al soccorso e di quelli utilizzati per la pulizia della spiaggia, muniti di speciale autorizzazione del Comune, nonché di quelli autorizzati dal Comune per interventi di pubblica utilità;
- g) praticare qualsiasi gioco come il gioco del pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce e altri giochi se può derivarne danno o molestia alle persone e ai concessionari limitrofi turbativa alla pubblica quiete, ovvero nocimento all'igiene dei luoghi. Tale divieto è da intendersi esteso anche alle zone

di mare frequentate dai bagnanti. I giochi di cui sopra potranno essere praticati nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari e, se recintate, autorizzate dal Comune.

h) usare juke-box ed altoparlanti, radio ed apparecchi di diffusione sonora, salvo che durante le feste/manifestazioni autorizzate e presso gli stabilimenti balneari autorizzati purchè con volume tale da non arrecare fastidio ai bagnanti. In ogni caso la musica all'aperto dovrà essere limitata tra le ore 14:00 e le ore 17:00 e dovrà cessare dopo le ore 03:00 del mattino, salvo ordinanza/autorizzazione in deroga; resta comunque vietato tenere il volume della musica ad un livello tale da costituire disturbo per la quiete pubblica;

j) esercitare attività di intrattenimento e spettacolo, organizzare manifestazioni nautiche, o spettacoli pirotecnici, senza aver prima richiesto e ottenuto le autorizzazioni delle autorità competenti;

k) nel periodo di vigenza della stagione balneare è sempre vietata la circolazione sull'arenile dei cavalli siano essi liberi ovvero con conduttore;

l) lasciare nelle cabine, sugli arenili e sulla spiaggia rifiuti di qualsiasi genere, nonché accendere fuochi (se non autorizzati dall'ente, controllati e con specifiche prescrizioni );

m) introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza la prescritta autorizzazione;

n) sorvolare le spiagge con qualsiasi tipo di aeromobili o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 metri (mille piedi) ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia;

o) praticare trattamenti sul corpo delle persone (massaggi, tatuaggi e simili) ad opera anche di terzi che non siano in possesso di idonee abilitazioni professionali e sanitarie riconosciute nel territorio italiano;

p) molestare i bagnanti mediante forme di accattonaggio ovvero, ferme restando le normative sul commercio ambulante, con la vendita itinerante di oggettistica, abbigliamento e simili.

2. Le attività di pubblico spettacolo/trattenimento eventualmente autorizzate sul demanio marittimo sono soggette a presentazione della documentazione d'impatto acustico ai sensi del D.P.R. 227/201

3. Gli interessati possono far ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestando che le emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 14.11.1997, che dovranno essere validate da un tecnico abilitato esperto in acustica ambientale ed iscritto nell'apposito albo 1;

## **ART. 7**

### **ACCESSO SULLA SPIAGGIA DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE E DEI CANI**

1. Lo stabilimento balneare può consentire l'accesso di cani e di animali d'affezione, indicandolo all'ingresso dello stabilimento con idonea cartellonistica.
2. Qualora lo stabilimento consenta l'accesso degli animali, ai sensi del predetto articolo, i proprietari o detentori degli stessi dovranno custodirli in modo da non recare molestie e danni a persone e/o cose, e dovranno, altresì, provvedere affinché detti animali non escano dai limiti della concessione.
3. Qualora lo stabilimento balneare consenta l'accesso degli animali, le modalità di custodia sono quelle previste dalle vigenti normative in materia di animali d'affezione.
4. I concessionari, previa comunicazione al Comune, possono adottare misure limitative all'accesso dei cani e/o atte a non far accedere gli animali alle acque durante l'orario della balneazione.
5. Sui tratti di spiaggia libera è vietato condurre e far permanere qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola e/o guinzaglio se non nell'area all'uopo destinata. Sono esclusi dal divieto i cani guida per i non vedenti e, previa autorizzazione del competente Settore Tecnico - Demanio, i cani da salvataggio al guinzaglio. A tale proposito il tratto di spiaggia individuato per la permanenza e balneazione degli animali è quello ubicato sul lato Nord del lungomare di Viale Autonomia e sarà indicato da apposita cartellonistica.

## **Art. 8**

### **PROLUNGAMENTI DELLE VIE DI ACCESSO AL MARE**

1. I tratti costituenti i prolungamenti viari al mare e non concessi a stabilimenti balneari sono vincolati a pubblica utilità per il transito di persone, mezzi di pronto intervento e di pulizia dell'arenile

## **Art. 9**

### **DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STRUTTURE BALNEARI**

1. Le strutture balneari sono aperte al pubblico dalle ore 07:00 alle ore 20:00. Nei casi di eventi particolari il Comune può autorizzare l'apertura dei servizi accessori oltre l'orario sopraindicato. Tale orario è riferito anche alla balneazione presso dette strutture.
2. Laddove insistano, presso gli stabilimenti balneari, esercizi autorizzati di somministrazione di alimenti e bevande, questi possono continuare a svolgere detta attività in deroga ai suddetti orari.
3. I concessionari di strutture balneari devono:
  - a) assicurare, a tutti coloro che intendono raggiungere tratti di spiaggia libera, la battigia o comunque il mare, libero e gratuito transito attraverso l'area in concessione;
  - b) avere esposta una tabella riportante i numeri di pronto intervento e soccorso;
  - c) avere esposta una tabella recante i significati delle bandiere esposte;

- d) avere idonee sistemazioni antincendio , nel rispetto delle vigenti normative in materia;
- e) avere utenza telefonica i l cui numero deve essere comunicato all 'Autorità maritti ma e a quella comunale;
- f) per quanto attiene alle dotazioni di primo soccorso si rinvia alle Ordinanze della Capitaneria di Porto di Gioia Tauro;
- g) laddove non ve ne siano ad un d istanza di 200 mt, si consiglia agl i stabilimenti balneari di dotarsi di un defibrillatore semi- automatico, funzionante, adatto al pronto soccorso cardiaco da ubicare all 'interno della propria area in concessione, segnalato con apposita cartellonistica, al fine di renderlo utilizzabile da parte degli operatori abilitati in caso di necessità .

4. Il concessionario dovrà curare la perfetta manutenzione delle aree in concessione e dello specchio d'acqua antistante. Lo smaltimento dei materiali di risulta avverrà secondo la normativa vigente. I concessionari degli stabilimenti balneari adiacenti i passi a mare, devono provvedere inoltre alla pulizia degli stessi, ciascuno per la metà.

5. Il concessionario dovrà su ciascun lato del proprio stabilimento balneare assicurare la perfetta pulizia nella fascia d'aria dei 25 mt. esterni all'area concessa.

6. Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte di soggetti portatori di handicap con predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia , realizzati in legno, plastica o con quadretti di cemento prefabbricati , appoggiati semplicemente al suolo, delle dimensioni previste dalle normative di settore, i concessionari potranno altresì predisporre, al fine di consentire la mobilità all'interno delle aree in concessione, altri percorsi da posizionare sulla spiaggia, anche se detti percorsi non risultino riportati nel titolo concessorio. Tali camminamenti potranno rimanere posizionati anche durante il periodo di chiusura stabilimento balneare per favorire l'accesso al mare per il posizionamento dei percorsi sopra citati il concessionario è obbligato a mantenere una distanza di rispetto di m. 5,00 dai confini concessori limitrofi , salvo diversi accordi sottoscritti dai confinanti e comunicati all 'Ufficio Demanio .

7. Per quanto attiene alla figura dell' assistente bagnante ed ai suoi obblighi si rinvia alle Ordinanze della Capitaneria di Porto di Gioia Tauro.

## **Art. 10**

### **PUBBLICITA' SUL DEMANIO MARITTIMO**

- 1 . E' consentito su aree demaniali marittime pubblicizzare eventi e/o manifestazioni di qualsiasi genere organizzate o patrocinate dal Comune di San Ferdinando , mediante l'apposizione di materiale pubblicitario o mediante esposizioni di prodotti legati a sponsorizzazioni in favore del Comune;
2. Il predetto materiale pubblicitario dovrà riportare l'autorizzazione degli uffici o enti competenti al rilascio della stessa;
3. Negli stabilimenti balneari è consentita la pubblicità solo in occasione di eventi a scopo benefico, con incassi destinati ad associazioni senza scopo di lucro;

4. E' vietato effettuare la pubblicità , mediante la distribuzione e/o il lancio, anche a mezzo di aerei, di manifestini o di altro materiale.

#### **Art. 11**

#### **DISCIPLINA PARTICOLARE PER GLI STABILIMENTI BALNEARI**

1. Gli stabilimenti balneari dovranno essere dotati di estintori da incendio portatili, omologati ai sensi del D.M. 20.01.1982 (Suppl. Ord. G.U. n. 19 del 20.01.1983), aventi ciascuno capacità estinguente non inferiore a l 3A, 898, C. I suddetti estintori dovranno essere ubicati in posizione segnalata in conformità alle disposizioni di cui al DPR n.587/82 ed essere facilmente e sicuramente raggiungibili in percorsi inferiori a 25 metri. Dovrà essere garantita la presenza minima di due estintori.

2. I servizi igienici dovranno essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente Autorità Sanitaria .

3. E' vietato l'uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico

4. I servizi igienici per disabili di cui alla Legge 104/1992 devono essere dotati di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentire la loro immediata identificazione.

5. E' vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento e per altre attività che non siano attinenti alla balneazione. I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale per accertare l'assenza di persone nelle cabine.

6. Ai concessionari di stabilimenti balneari è consentita l'installazione , nello specchio d'acqua antistante la concessione di campi di pallanuoto realizzati in gomma, di piattaforme galleggianti prendisole a gonfiaggio pneumatico , cime tarozzate od altri metodi similari. Gli spazi occupati e le modalità di gestione di tali attrezzature dovranno essere tali da garantire la balneazione ordinaria dei clienti degli stabilimenti. Per tale tipo di utilizzazione dovrà essere chiesta l'autorizzazione/concessione al Settore Demanio del Comune di San Ferdinando che accerterà la conformità della richiesta con la normativa .

7. E' vietato costituire depositi permanenti di materiale di qualsiasi genere sulla spiaggia antistante la prima fila cabine durante il periodo chiusura dello stabilimento balneare, salvo i mezzi di salvamento e di pesca.

8. Ai concessionari degli stabilimenti balneari sono consentite:

a) l'installazione nelle adiacenze della battigia di una doccia di facile rimozione con basamento uniforme di una superficie massima di mq. 2,00 e di una rete per il gioco della pallavolo;

b) l'installazione nelle adiacenze della battigia di seggioloni per la sorveglianza;

c) l'installazione di un pennone;

d) l'installazione di un impianto di irrigazione per stabilizzare la sabbia e per il lavaggio delle attrezzature ;

e) L'installazione, utilizzando supporti amovibili, di reti a maglia sciolta che impediscono le fuoriuscite del pallone dai campi di calcetto e/o pallavolo posti sul lato monti dello stabilimento balneare;

9. Le installazioni di cui ai precedenti punti dovranno essere rimosse al termine della stagione balneare, salvo specifica deroga concessa dal Settore Demanio.

10. E' consentita, durante il periodo di apertura dello stabilimento balneare, su richiesta e previa autorizzazione del Settore Demanio, l'installazione di elementi di divisione leggera eseguiti esclusivamente con sagola e paletti in legno a partire dal percorso pedonale lungo la prima fila di cabine. Non è consentito il posizionamento di essenze arboree per tutta la lunghezza del divisorio o a confine con i passi a mare.

11. Sul tratto del lungomare antistante lo stabilimento balneare e sull'arenile è vietata l'installazione e l'esposizione di qualsiasi insegna che non sia quella rappresentante il nome dello stabilimento balneare.

### **Art. 12**

#### **DISCIPLINA DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE DEMANIALI MARITTIME E NEGLI STABILIMENTI BALNEARI**

1. Negli stabilimenti balneari non è consentito l'esercizio del commercio al dettaglio di merci appartenenti al settore alimentare sia da parte del concessionario, sia da parte di terzi.

2. La disciplina relativa al settore commercio è contenuta nel Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114, nella Legge della Regione Calabria 11 giugno 1999, n.18, nel Regolamento Comunale approvato con deliberazione di C.P. n.77 del 14 maggio 2007 e nella Legge 25 Agosto 1991 n.287, così come modificata dal Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n.59 per quanto attiene la disciplina della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

3. L'esercizio del commercio in forma itinerante è consentito, previa autorizzazione dell'Ufficio Demanio del Comune, nel rispetto delle vigenti normative di carattere amministrativo ed igienico sanitario.

### **Art. 13**

#### **UNITA' DA DIPORTO**

1. Ferma restando la competenza della disciplina in materia di navigazione della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Gioia Tauro, si fa divieto di locare, sostare e varare moto d'acqua sull'arenile. Dal divieto sono esclusi i mezzi di soccorso per i quali valgono le prescrizioni e i tempi d'uso dettati dalla Capitaneria di Porto di Gioia Tauro - Guardia Costiera, competente in materia di soccorso in mare.

### **Art. 14**

#### **ATTRACCHI, ORMEGGI, ANCORAGGI E CORRIDOI**

1. Si rinvia alle prescrizioni contenute nelle Ordinanze della Capitaneria di Porto di Gioia Tauro.

## **Art. 15**

### **ATTIVITA' DI VIGILANZA**

1. Fermo restando le funzioni di Polizia Marittima disciplinate dal Codice della Navigazione e dal relativo Regolamento di esecuzione, le funzioni di vigilanza sull'uso in concessione delle aree del Demanio marittimo destinate all'uso turistico ricreativo, e delle relative pertinenze sono esercitate dal Comune mediante gli organi di Polizia Locale nonché da tutti gli organi di polizia a competenza generale.

2. In casi di particolari gravità e/o di recidiva nelle violazioni, il Comune adotterà provvedimenti di sospensione da uno a sei mesi o di decadenza della concessione medesima.

3. Le autorizzazioni o concessioni possono essere sospese o revocate in qualunque momento nel caso di abuso della persona o società autorizzata, su segnalazione degli organi di vigilanza (art.10 T.U.L.P.S.)

## **Art. 16**

### **SANZIONI**

1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'art.6 lett.a) e b) del presente Regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 1.032,00 a € 3.098,00

- art.1164 comma 1 Codice della Navigazione se l'infrazione è commessa nell'ambito di attività imprenditoriale, di una somma da € 100,00 a € 1.000,00 - art.1164 comma 2 Codice della Navigazione se l'infrazione è commessa senza scopo di lucro.

P.M.R. € 1.032,00 -devoluzione proventi Concess.Riscossione Tributi mod.F23 (art.1 164 co.1)

P.M.R. € 200,00 - devoluzione proventi Concess.Riscossione Tributi mod .F23 (art.1 164 co.2) Autorità competente: Capitaneria di Porto di Gioia Tauro ex art. I del d.P.R. 22 luglio 1982 n. 571 e del d.m. 15 marzo 2001 del Ministero dei trasporti.

2. Chiunque viola le disposizioni di cui all'art.6 lett.d), salvo che l'occupazione dell'area demaniale non costituisca reato o illecito previsto dal Codice della Navigazione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da da € 75,00 ad € 450,00

P.M.R. € 150,00 -devoluzione proventi al Comune

Autorità competente : Responsabile Area Demanio delegato dal Sindaco ai sensi del D.lgs 267/00 SANZIONE ACCESSORIA: Le imbarcazioni, reti o attrezzi da pesca o altre attrezzature delle quali non si individuerà il proprietario saranno rimosse coattivamente dall'Ente e depositate in apposito sito individuato dall'Autorità e le stesse, decorsi 60 giorni dal rinvenimento senza che il proprietario sia stato individuato e senza che nessuno abbia avanzato richieste di restituzione del bene, ai sensi e per gli effetti dell'art.923 e.e., saranno da ritenersi acquisite con occupazione; Le imbarcazioni, reti o attrezzi da pesca o altre attrezzature il cui proprietario individuato rifiuti di rimuoverle, ferme restando le ulteriori responsabilità penali derivanti dalla eventuale resistenza alle Autorità, saranno egualmente rimosse coattivamente dall'Ente e depositate in apposito sito individuato dall'Autorità ; I ricoveri, baracche, ripari o altre occupazioni demaniali delle quali non si individuerà il responsabile, saranno smantellati a cura dell'Autorità.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui all'art.6 lett.f), salvo che l'occupazione dell'area demaniale non costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 103,00 a € 619,00 -art.1161 comma 2° Codice della Navigazione

P.M.R. € 206,00 - devoluzione proventi Concess.Riscossione Tributi mod.F23

Autorità competente: Responsabile Area Demanio delegato dal Sindaco ai sensi del D.lgs 267/00.

SANZIONE ACCESSORIA: Rimozione dei veicoli.

4. Chiunque viola le disposizioni di cui all' art.6 lett.k), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 1.032,00 a € 3.098,00 - art.1164 comma 1 Codice della Navigazione se l'infrazione è commessa nell'ambito di attività imprenditoriale, di una somma da € 100,00 a € 1.000,00 - art.1164 comma 2 Codice della Navigazione se l'infrazione è commessa senza scopo di lucro.

P.M.R. € 1.032,00 -devoluzione proventi Concess.Riscossione Tributi mod .F23 (art.1 164 co. 1 )

P.M.R. € 200,00 - devoluzione proventi Concess.Riscossione Tributi mod .F23 (art.1 164 co.2) Autorità competente: Capitaneria di Porto di Gioia Tauro ex art. 1 del d.P.R . 22 luglio 1982 n. 57 I e del d.m. 15 marzo 2001 del Ministero dei trasporti.

SANZIONE ACCESSORIA: Ove la circolazione dei cavalli sia riconducibile ad attività esercitata in forma imprenditoriale (maneggio o simile), in caso di recidiva (2° violazione nell'anno) sarà disposta la sospensione dell'attività per un periodo di 3 (tre) giorni . In caso di inosservanza dell'Ordinanza di chiusura dell'attività per giorni 3 (tre) di cui alla lett.a), l'esercente sarà denunciato all'Autorità Giudiziaria per la violazione dell'art.650 c.p. Nel caso di recidiva reiterata nelle violazioni di cui alla lett.a) ovvero dell'art.650 c.p., avvenuta dopo la sospensione dell'attività, l'Autorizzazione per l'esercizio dell'attività È REVOCATA con apposita Ordinanza.

5. Chiunque viola le disposizioni di cui all'art.6 lett.I) e J), salvo che il fatto non costituisca reato, è soggetto alle sanzioni previste dalla normativa in materia di pubblici spettacoli e trattenimenti. \_

6. Chiunque viola le disposizioni di cui all'art.6 lett.1), salvo che il fatto non costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75,00 ad €450,00

P.M.R. € 150,00 - devoluzione proventi al Comune

Autorità competente: Responsabile Area Demanio delegato dal Sindaco ai sensi del D.lgs 267/00

7. Chiunque viola le disposizioni di cui agli artt.9, 11 e 14 salvo che il fatto non costituisca reato, è soggetto alle sanzioni previste dagli artt.1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione ovvero del D.Lgs 18 luglio 2005, n. 171.

8. Chiunque viola le disposizioni in materia di commercio, di somministrazione di alimenti e bevande è soggetto alle sanzioni previste per le normative di settore.

9. Tutte le violazioni del presente Regolamento non espressamente indicate, ove non costituiscano reato o violazione delle norme del Codice della Navigazione, sono punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00.

P.M.R. € 50;00 -devoluzione proventi Comune -

Autorità competente: Responsabile Area Demanio delegato dal Sindaco ai sensi del D.lgs 267/00.

#### **Art. 17**

#### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

1. I concessionari che non sono conformi alle norme del presente Regolamento hanno un mese di tempo dalla pubblicazione per regolarizzare la loro posizione.
2. Per ogni disposizione attinente le aree demaniali e la disciplina della balneazione non espressamente contemplata nel presente Regolamento si rimanda al Codice della Navigazione ed alle Ordinanze predisposte dalla Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Gioia Tauro.